

S.G.T. SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.

Codice fiscale 02566090698 – Partita iva 02566090698

VIA CIAFARDA, SN - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Numero R.E.A 188601

Registro Imprese di CHIETI n. 02566090698

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

**Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dalla S.G.T.
MULTISERVIZI S.R.L.**

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016 Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento

di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni

che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a *“indicatori”* e non a *“indici”* e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/07/2021.

Si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/07/2020, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La S.G.T. Sport Società Sportiva Dilettantistica A R.L. (in breve SGT ssd) è una società controllata al 100% dalla S.G.T. Multiservizi S.R.L. (in breve SGT) che a sua volta è controllata al 100% dal Comune di San Giovanni Teatino.

Essa è soggetta al controllo analogo in via "diretta" dalla SGT e "indiretta" dal Comune di San Giovanni Teatino.

La società si occupa della gestione degli impianti sportivi comunali (tra cui: campi da tennis e calcio, piscina e palestre) e dell'organizzazione delle attività sportive. Ciò è stato fatto attraverso un contratto di "sub-servizio" tra la stessa e il socio unico, essendovi a monte un contratto integrativo di servizio tra il Comune di San Giovanni Teatino e la SGT Multiservizi srl.

In data 30 dicembre 2020 è stato sottoscritto un contratto di affidamento diretto degli impianti direttamente da parte del Comune alla SGT Sport SSd a Rl, con applicazione del canone e di concessione.

Attualmente la gestione dell'impianto è configurata come servizio a rilevanza economica generale nel senso che, seppur la finalità (prevista anche statutariamente) è quella di rendere un servizio alla collettività al di fuori di una logica di profitto d'impresa nell'interesse di una funzione sociale dello sport rivolta a tutti i fruitori, non vi è previsto nessun intervento pubblico in quanto la gestione deve consentire la remunerazione dei costi di produzione, così come previsto dall'art. 7 ("Tariffe") del contratto di "sub-servizio" tra la stessa e il socio unico.

Pertanto lo svolgimento di tale servizio presuppone non solo che il servizio sia reso a terzi ma che il corrispettivo sia tutto o in parte a carico degli utenti.

La SGT ssd è configurata come società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro a norma dell'art. 90 delle legge 289/2002 e legge n. 128/2004 ed ha per oggetto la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali, ed infine l'organizzazione di programmi didattici finalizzati all'avvio e all'aggiornamento della pratica sportiva dilettantistica.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/07/2021 è il seguente:

- S.G.T. MULTISERVIZI S.R.L. detiene il 100% del capitale sociale pari ad Euro 10.000,00

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare in data 26 marzo 2020, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 luglio 2021.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito dal revisore legale nominato con delibera assembleare in data 4 marzo 2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/07/2023.

5. IL PERSONALE.

La società si avvale di n. 6 dipendenti, di n.10 dipendenti distaccati dalla controllante, di n. 1 collaborazioni coordinate e continuative, n. 3 collaborazioni amministrative gestionali. Il settore sportivo si avvale di diversi collaboratori annoverati tra i compensi sportivi.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/07/2021

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	31/07/2021	31/07/2020	31/07/2019
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	-258.918	-192.703	-211.429
Margine di struttura	-266.985	-194.291	-207.893
Margine di disponibilità	-266.985	-183.223	-203.265
Indici			
Indice di liquidità	0,50	0,61	0,52
Indice di disponibilità	0,63	0,63	0,54
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,09	0,06	0,05

Indipendenza finanziaria	0,02	0,02	0,02
Conto economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	28.475	28.475	109.795
Risultato operativo (EBIT)	66.322	66.322	127.163
Indici			
Return on Equity (ROE)	negativo	negativo	negativo
Return on Investment (ROI)	-26,86%	0,63%	21,39%
Return on sales (ROS)	-15,68%	5,68%	6,01%

6.1.2. Valutazione dei risultati.

In relazione alle soglie di allarme, le risultanze al 31 luglio 2021 sono le seguenti:

- A. La gestione operativa della società non è stata negativa per tre esercizi consecutivi
- B. Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, non hanno eroso il capitale sociale
- C. la relazione redatta dal revisore non rappresentano dubbi di continuità aziendale
- D. L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, non è inferiore a 1 in una misura superiore del 20%
- E. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1
- F. Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, non è superiore al 5%

Dall'analisi effettuata si evince il superamento della "soglia di allarme" sugli indici di cui ai punti B ed E oltre al set degli indicatori suesposti.

Lo squilibrio di cui al punto E risiede nel fatto che, così come avvenuto negli scorsi esercizi, gli investimenti realizzati sugli impianti durante l'esercizio sono stati finanziati con l'attivo corrente senza ricorrere a finanza bancaria a medio/lungo termine, benché previsto dall'art. 2 dello Statuto. Per quanto riguarda gli indicatori reddituali riflettono gli squilibri economici causati dagli aumenti dei costi per il passaggio di tutti gli impianti sportivi comunali dalla S.G. T. Multiservizi S.r.l. alla S.G.T. Sport S.S.D. a r.l., così come stabilito dal socio Comune, non supportati da adeguati ricavi e nessuna contribuzione da parte dell'Ente Pubblico. La situazione sin qui delineata sarà oggetto di attenta analisi, con un elevato grado di monitoraggio, con lo scopo di spostare l'indebitamento corrente su quello consolidato, di ridurre gli investimenti, se non quelli di elevata necessità, e i costi. Come anche rilevato dal revisore legale, si dovrà anche tenere conto da quelli che saranno gli strascichi sull'intera economia dell'attuale situazione causata dalla pandemia Covid 19 che ha costretto la struttura alla chiusura a tempo indeterminato.

Saranno presi tutte gli opportuni provvedimenti, si farà ricorso alle agevolazioni che il Governo stabilirà di volta in volta al fine di fare in modo che l'impatto di tale crisi mondiale economica sia ammortizzata nel miglior modo possibile.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	Nessuno	Si ritiene l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	Nessuno	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di ufficio di controllo
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	Nessuno	La società, compatibilmente con le proprie possibilità di spesa, ha in programma l'implementazione di un Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione ex d.lgs.231/01, nonché la certificazione del proprio

			sistema di gestione secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015, specie in vista della completa gestione degli impianti della Cittadella dello Sport e, quindi, con l'obiettivo di dominare un crescente grado di complessità organizzativa e gestionale
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

L'Amministratore Unico
(*Luciano Di Nicola*)

San Giovanni Teatino, 12 settembre 2021

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Chieti Pescara, autorizzata con provvedimento AGEDRABR n. 0032075 del 22.12.2017 dell'Agazia delle Entrate – Direzione Regionale Abruzzo.

Il sottoscritto Di Majo Vincenzo, Dottore commercialista, professionista incaricato, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara al n. A420, in assenza di provvedimenti disciplinari, dichiara che il presente verbale, in formato PDF/A è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 comma 2 quinquies della legge 340/2000